



COMUNE DI BUTTAPIETRA

Provincia di Verona

Piazza Roma 2 - CAP 37060

Tel. 045/6660383 – 6660002 – 6660477 Fax 6660485

E-mail: info@comunedibuttapietra.it

www.comunedibuttapietra.it

STATUTO DEL COMUNE DI BUTTAPIETRA

**APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
10 LUGLIO 1996, N. 52**

COMUNE DI BUTTAPIETRA (VERONA)

Statuto Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 10 luglio 1996, n. 52

Titolo I

Principi Generali

Art. 1

Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Buttapietra in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2

Finalità ed obiettivi dell'azione comunale

1. Il Comune di Buttapietra svolge le funzioni attribuitgli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.

2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.

3. Il Comune di Buttapietra si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:

- a) sviluppo della persona umana, alla luce dei valori culturali e religiosi che sono propri della comunità, favorendo la collaborazione con tutte le istituzioni e le formazioni sociali disposte a collaborare per il raggiungimento dei medesimi valori;
- b) effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita ed attività del comune, al fine di assicurare l'aderenza dell'azione alle aspettative e ai bisogni della popolazione, l'imparzialità ed il buon andamento;
- c) promozione e sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali;
- d) ricomposizione ambientale, del territorio e tutela delle acque;
- e) tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico; in particolare recupero e valorizzazione dei nuclei di antica origine;
- f) formazione e sviluppo delle attività socio-assistenziali, favorendo l'associazionismo ed adottando iniziative atte e stimolarne il raggiungimento delle finalità;
- g) promozione dello sport dilettantistico, del turismo sociale e giovanile e di ogni altra forma di attività con apprezzabili finalità ricreative.

Art. 3

Collaborazione

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.

2. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consuntazione con i Comuni contermini.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del Comune è rappresentato da uno scudo in campo rosso e verde con un leone eretto che spinge con le zampe una pietra, come riconosciuto dal Capo del Governo con dichiarazione in data 21 agosto 1931.

2. Il gonfalone del Comune è costituito dallo stemma del Comune su campo blu.

3. L'uso dei simboli comunali è disciplinato dal regolamento.

Titolo II

Il Territorio Del Comune

Art. 5

Sede Comunale

1. Il Comune ha sede nel capoluogo.

2. Gli uffici comunali possono essere ubicati anche nelle frazioni.

3. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse dal capoluogo.

Art. 6

Frazioni comunali

1. Nel Comune esiste la frazione "Bovo-Marchesino".

2. Agli abitanti delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dal regolamento.

Titolo III

Organi Effettivi del Comune

Capo I

Il Consiglio Comunale

Sezione I

I Consiglieri Comunali**Art. 7****Diritti e poteri dei consiglieri**

1. Ineriscono al mandato di ciascun consigliere: a) il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari; b) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal regolamento; c) il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni ed i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.

3. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.

Art. 8**Doveri dei consiglieri comunali**

1. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.

3. I consiglieri comunali che, senza motivo ritenuto dal Consiglio giustificabile, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 9**Gruppi consiliari**

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi in diretta corrispondenza con la lista nella quale sono stati eletti.

2. Il Consigliere che si stacca dal Gruppo confluisce in un Gruppo misto che assume rilevanza se formato da almeno tre Consiglieri.

3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 10**Dimissioni dei consiglieri**

1. Le dimissioni del consigliere comunale sono presentate per iscritto al Consiglio.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Sezione II**Disciplina del Consiglio Comunale****Art. 11****Lavori del Consiglio**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

- Convalida degli eletti
- Comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta
- discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.

3. Il Consiglio deve essere convocato almeno 2 volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi.

4. Dev'essere inoltre riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.

5. Il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri.

6. Almeno un volta l'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione che risultano dalla relazione della Giunta.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Comunale.

Art. 12**Convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; altresì convoca il Consiglio in via straordinaria o d'urgenza.

2. Nel caso di convocazione ordinaria almeno cinque giorni liberi debbono intercorrere tra il giorno di notifica dell'avviso e il giorno di svolgimento della seduta. Detti giorni liberi vengono fissati in tre per le convocazioni straordinarie e in uno per quelle d'urgenza.

3. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- a) mediante il messo comunale o di conciliazione;
- b) mediante telegramma o raccomandata;
- c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
- d) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.

Art. 13

Ordine del giorno delle sedute

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici insieme all'ordine del giorno.

2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco.

3. Il Consiglio non può deliberare e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, salvo che siano presenti tutti i Consiglieri assegnati e nessuno si opponga.

Art. 14

Pubblicità delle sedute e durata degli interventi

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

3. Il regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei consiglieri.

Art. 15

Voto palese e segreto

1. Il Consiglio comunale vota in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti giudizi e valutazioni su persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio, l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni etiche o morali del consigliere.

2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

Art. 16

Maggioranza richiesta per la validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri in carica. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente l'intervento di almeno quattro Consiglieri.

Art. 17

Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate, e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 18

Astenuti e schede bianche e nulle

1. Il Consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato fra i presenti ai fini della validità della seduta.

2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti a norma dei commi 1 e 2.

5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

Art. 19

Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che, nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

Art. 20

Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

2. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.

3. Il Consiglio comunale può, altresì istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.

4. Gli organi e uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

5. Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari.

Art. 21

Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti

1. Il Consiglio istituisce una commissione consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.

2. La Commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni delle leggi n. 142/1990 e la legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo e l'accesso ai documenti amministrativi.

3. In materia di regolamenti anche la commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio comunale.

Art. 22

Rappresentanza delle minoranze

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 23

Regolamento interno

1. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Capo II

La Giunta

Sezione I

Formazione della Giunta

Art. 24

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da 4 Assessori, fra cui un vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.

5. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 25

Incompatibilità

1. Non possono essere membri della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 26

Indirizzi generali di governo

1. La proposta degli indirizzi generali di governo è depositata a cura del Sindaco, presso l'ufficio del Segretario comunale almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.

2. Ciascun consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento.

3. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.

4. Dopo l'esposizione del Sindaco, viene aperto il dibattito, che si conclude con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

Art. 27

Dimissioni, decadenza

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

6. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 28

Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione di sfiducia è depositata nell'ufficio del

Segretario comunale e deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

5. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

Sezione II

Attribuzioni e Funzionamento della Giunta

Art. 29

Competenze della Giunta

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'Amministrazione del Comune.

2. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

4. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la Legge o lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario od ai responsabili di settore.

5. Adotta ancora gli atti che Le vengono espressamente attribuiti da leggi, da regolamenti e dal presente Statuto secondo quanto di seguito si elenca:

- a) la definizione del piano esecutivo di gestione (art. 11 D. Leg.vo 25.2.1995, n. 77);
- b) per le spese in conto capitale, l'indizione di gare d'appalto, la nomina delle commissioni di gara, le relative aggiudicazioni definitive;
- c) l'affidamento degli incarichi professionali per la progettazione di opere pubbliche e la relativa direzione lavori;
- d) la determinazione delle tariffe relative a tributi e a fruizione di beni e di servizi, in armonia con quanto in materia previamente regolamentato dal Consiglio Comunale;
- e) le determinazioni in materia di toponomastica;
- f) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'Amministrazione comunale;
- g) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, limitatamente alla locazione di immobili e alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- h) l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad Amministratori, dipendenti o a terzi, non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
- i) disporre la costituzione in giudizio del Comune, come attore o convenuto.

Art. 30

Adunanze e deliberazioni

1. La convocazione della Giunta comunale spetta al

Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.

2. Le riunioni non sono pubbliche. Per la loro validità è necessaria la presenza di tre componenti. Alla riunione della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.

3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, relative alla disciplina del voto, dell'approvazione delle deliberazioni e del computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Capo III

Il Sindaco

Art. 31

Il Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.

2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, e rappresenta la Comunità.

Art. 32

Attribuzioni

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) sovrintende agli uffici, ai servizi, alle attività amministrative, impartendo direttive al Segretario;
- c) nomina la Giunta e può revocarne i componenti;
- d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- e) nomina i responsabili di uffici e servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna, nel rispetto della legge e delle norme comunali;
- f) promuove la conclusione di accordi di programma;
- g) determina gli orari di apertura al pubblico di uffici, servizi ed esercizi per cui ha competenza nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge;
- h) rilascia le concessioni edilizie;
- i) convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale;
- l) acquisisce direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni ed aziende appartenenti all'ente, informazioni ed atti anche riservati;
- m) esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.

Art. 33

Sostituto del Sindaco

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco, con funzioni di sostituto, nel caso di sua assenza o impedimento.

2. Nei casi di impedimento o di assenza del Vicesindaco, il Sindaco è sostituito da un assessore appositamente delegato.

Art. 34

Incarichi e deleghe

1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e alla Giunta.

2. Il Sindaco può altresì delegare gli Assessori a compiere gli atti di sua competenza nei casi consentiti dalla Legge.

Capo IV

Disposizioni Comuni

Art. 35

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al IV grado.

2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale.

Titolo IV

Istituti di Partecipazione

Art. 36

Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi vigenti, disciplinerà il diritto di accesso e di informazione in modo da rendere effettiva la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2

Art. 37

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.

2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dal Sindaco o dal Consiglio, secondo le modalità stabilite dal regolamento, anche su invito delle associazioni.

4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e favorisce l'accesso alle strutture e ai servizi.

5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

7. Il Consiglio comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazione tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

Art. 38

Consultazione della popolazione del Comune

1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali, su materie di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione viene richiesta da almeno il 20 (venti) per cento della popolazione interessata, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. La consultazione riguarda o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di un quartiere, oppure singole categorie o gruppi sociali.

4. La consultazione è indetta dal Sindaco. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.

5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per gli atti ai quali la consultazione si riferisce e vengono resi noti, con

adeguata pubblicità, alla cittadinanza interessata.

Art. 39

Referendum consultivo

1. In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo, secondo i principi del presente articolo e la disciplina dettata da apposito regolamento.

2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

3. Non è ammesso il referendum consultivo nelle seguenti materie:

- tributi e tariffe;
- provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.

4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio comunale o richiesto dal 20 per cento degli elettori.

6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 40

Promozione di associazioni e di comitati come organismi di partecipazione

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o di comitati, anche su base di quartiere o di frazione, per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.

2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.

3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può affidare loro la gestione di pubblici servizi.

4. L'elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art. 41

Istanze, petizioni, e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

Art. 42

Difensore civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio comunale su proposta di un terzo dei consiglieri nomina, con la maggioranza dei 14/17 dei consiglieri assegnati, il Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

3. E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza scritta dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

4. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.

L'Amministrazione garantisce l'uso di una sala per lo svolgimento dell'attività di pertinenza.

5. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore del Comune, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica.

Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il consigliere comunale.

6. Il Consiglio su proposta di un terzo dei Consiglieri può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per la elezione.

Titolo V

Uffici e Personale

Art. 43

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, il cui stato giuridico e trattamento economico è disciplinato dalla legge.

2. Il Segretario Comunale, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione e nel rispetto delle direttive del Sindaco, delle deliberazioni del Consiglio e Giunta, svolge funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, direzione complessiva, vigilanza e garanzia. Concorre al buon andamento ed all'imparzialità dell'azione amministrativa. Sovrintende e coordina l'attività dei responsabili di settore. Formula, anche in collaborazione con i capi settore, proposte sulle procedure per l'attuazione dei programmi, progetti e servizi comunali. Spetta al Segretario Comunale, oltre all'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge e dal presente statuto:

- a) l'emanazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative, regolamentari e di provvedimenti degli organi elettivi quando allo stesso ne venga espressamente demandata la relativa competenza;
- b) la presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi; tale attività, espletata non in connessione con la qualifica funzionale di appartenenza, deve essere autonomamente retribuita in conformità alle vigenti disposizioni di Legge;
- c) la presidenza delle commissioni di gara correlate a spese in conto capitale;
- d) l'emanazione di atti delegati dal Consiglio Comunale, Giunta Comunale o Sindaco;
- e) l'emanazione di atti propulsivi, mediante ordini di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge o da un atto amministrativo o da contratto.
- f) la rogazione di contratti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale;
- g) la partecipazione, con obbligo di esprimere parere di legittimità della Giunta e del Consiglio Comunale. La responsabilità dell'istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione;
- h) l'individuazione dei capi settore cui compete la stipulazione dei contratti e delle convenzioni deliberati dal Consiglio e della Giunta Comunale;
- i) la ricezione delle richieste di trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni della Giunta, curandone l'invio;

Art. 44

Vicesegretario

1. Il Comune può avere un Vice-Segretario, nominato dal Sindaco tra i responsabili apicali di settore.

2. Il Vice-segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. La nomina a vicesegretario richiede il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

Art. 45

Pianta Organica, Settori e Uffici

1. La pianta organica generale dell'Ente consiste nell'elenco di posti di ruolo previsti, classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuale in vigore. La pianta organica è suddivisa unicamente per qualifiche e profili professionali.

2. La pianta organica e le sue variazioni sono deliberate dal Consiglio Comunale.

3. L'Organo esecutivo con propria deliberazione articola la pianta organica in settori.

4. Ogni settore può essere suddiviso in Uffici. Ad ogni ufficio possono essere attribuiti uno o più servizi.

5. Ai responsabili di settore (capi settore) è assegnato il compito di trasformare in attività concreta gli indirizzi dati dagli organi collegiali e dal Sindaco, nonché eseguire le deliberazioni e le decisioni assunte dagli stessi, secondo le disposizioni impartite dal Segretario comunale, col quale debbono collaborare per il funzionamento organizzativo dell'ente.

6. Ai capi settore compete:

- a) la direzione e la gestione organizzativa del personale, degli uffici e dei servizi cui sono preposti;
- b) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della attuazione dei programmi fissati dagli organi dell'Ente;
- c) l'attività di proposta e di supporto, anche al fine della elaborazione degli schemi dei provvedimenti comunali;
- d) l'attività di aggiornamento, di ricerca e di elaborazione in relazione al loro specifico ruolo.

7. In particolare spetta ai Capi settore:

- a) esprimere i pareri di cui all'art. 53 della Legge 142/1990 su ogni proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio ed alla Giunta. In assenza del Capo settore, i pareri sono espressi da altro dipendente dello stesso settore, appartenente al servizio a cui è collegata per affinità la proposta, purché con qualifica non inferiore al profilo professionale istruttore;
- b) esercitare le attribuzioni loro delegate dal Segretario comunale;
- c) liquidare le spese derivanti da lavori, provviste o forniture entro il limite degli impegni formalmente assunti;

- d) provvedere ai lavori, ai servizi, alle provviste ed agli acquisti secondo quanto previsto dai regolamenti comunali;
- e) approvare i ruoli dei tributi, dei canoni e delle altre entrate comunali;
- f) la stipulazione dei contratti e delle convenzioni, essendo a detta stipula legittimato anche il Sindaco nell'esercizio del suo potere generale di rappresentanza dell'Ente.
- g) la presidenza delle Commissioni di gara correlate a spese correnti relative alle competenze del proprio settore;
- h) la partecipazione alle Commissioni di gara correlate a spese in conto capitale relative alle competenze del proprio settore;
- i) esercitare in generale, tutte le attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano il Comune verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, ove tali attività non siano attribuite espressamente dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti alla competenza del Sindaco, della Giunta o del Segretario comunale.

8. Al responsabile del servizio di ragioneria spetta altresì l'attestazione relativa alla copertura finanziaria. Allo stesso spetta anche la sottoscrizione dei mandati di pagamento, delle reversali d'incasso e di tutti gli altri atti contabili e finanziari.

9. I provvedimenti dei Capi settore che comportino spese, devono contenere l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria.

10. I Capi settore sono responsabili della correttezza amministrativa e dei risultati della loro gestione e relazionano annualmente alla Giunta circa i risultati conseguiti dal loro settore. La Giunta relaziona complessivamente al Consiglio in occasione della seduta stabilita per l'approvazione del Conto consuntivo.

11. Gli atti di competenza dei Capi settore e del Segretario comunale non sono soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, se non per particolari motivi di necessità e di urgenza.

Art. 46

Direzione settori e incarico a tempo determinato

1. La responsabilità di direzione di settore viene assegnata a personale di ruolo inquadrato nelle qualifiche apicali, individuato dall'Organo esecutivo con la deliberazione di cui al 3° comma dell'articolo precedente, cui segue formale provvedimento di nomina da parte del Sindaco.

2. Qualora non siano disponibili figure professionali equivalenti, la responsabilità di direzione di settore può essere assegnata a dipendente avente qualifica immediatamente inferiore all'apicale, tenuto conto delle esigenze funzionali e delle dimensioni dell'Ente. In alternativa la copertura dei posti di Responsabile di settore può essere effettuata mediante conferimento di incarichi ad esperti

esterni. Tali conferimenti sono effettuati dal Sindaco con contratto a tempo determinato.

3. Gli incarichi esterni a tempo determinato non possono eccedere il periodo di tre anni, rinnovabili con provvedimento motivato, che deve contenere la valutazione dei risultati ottenuti dall'incaricato nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza ed efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti.

4. Il rinnovo, l'interruzione anticipata o la revoca, nei termini di legge, dei predetti incarichi sono disposti con le medesime modalità che hanno portato al conferimento.

5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine si può ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del C.C. oppure di altro valore in base all'art. 2222 del C.C..

Titolo VI

Servizi

Art. 47

Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.

2. La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

Art. 48

Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco procede alla nomina degli amministratori di aziende e istituzioni.

2. Conformemente il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi.

3. Sempre sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco può revocare tutti gli amministratori, ovvero alcuni o uno di essi, con decisione motivata.

4. La revoca comporta la nomina dei nuovi amministratori.

Art. 49

**Istituzioni per la gestione di
servizi pubblici**

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri.

2. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio comunale che li ha espressi, sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.

Titolo VII

Funzione Normativa

Art. 50

Norma transitoria

1. I regolamenti comunali anteriori al presente statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
